

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII  
n. 48

## RISOLUZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Estensore ALBERTINI)

*approvata nella seduta dell'11 febbraio 2014*

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO SULL'AMMISSIONE PROVVISORIA AL PATROCINIO  
A SPESE DELLO STATO PER INDAGATI O IMPUTATI PRIVATI  
DELLA LIBERTÀ PERSONALE E SULL'AMMISSIONE AL PATRO-  
CINIO A SPESE DELLO STATO NELL'AMBITO DI PROCEDI-  
MENTI DI ESECUZIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO  
(COM(2013)824 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

**Comunicata alla Presidenza il 18 febbraio 2014**

## INDICE

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (COM (2013) 824 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo,

preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea,

rilevato che:

la proposta di direttiva in titolo fa parte di un recente pacchetto di proposte presentate dalla Commissione europea per rafforzare i diritti processuali di indagati o imputati in procedimenti penali, in conformità a quanto stabilito dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009;

considerato che sono state già adottate la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 relativa all'informazione nei procedimenti penali nonché la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo;

ritenuto che la proposta di direttiva sull'accesso provvisorio al gratuito patrocinio per indagati o imputati sottoposti a misure privative della libertà e sul gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo è complementare alle proposte di direttive sul principio di presunzione di innocenza e sui diritti procedurali dei minori, contestualmente esaminate dalla Commissione;

considerato che la proposta di direttiva sul gratuito patrocinio costituisce un completamento della citata direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore fin dalle prime fasi del procedimento penale per i soggetti indagati o imputati che siano stati sottoposti a una misura privativa della libertà personale nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo che così hanno il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione che in quello emittente;

osservato infine che il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali è sancito dall'articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

esprime parere favorevole.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: PICCOLI)

Roma, 29 gennaio 2014

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di direttiva si pone l'obiettivo di garantire l'effettività del diritto di avvalersi di un difensore fin dalle fasi iniziali del procedimento penale per chi è privato della libertà personale, nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, che avranno quindi il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione sia in quello emittente («diritto alla duplice difesa»);

considerata positivamente la raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 2013, che accompagna la proposta, concernente il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali, mediante la quale, in applicazione del principio di proporzionalità, si raccomandano alcuni parametri (non giuridicamente vincolanti per gli Stati membri) per la verifica dell'ammissibilità al patrocinio (verifica delle risorse e verifica del merito) e per la qualità ed efficacia del patrocinio a spese dello Stato (accreditamento e formazione);

considerato l'articolo 24, terzo comma, della Costituzione, in base al quale «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»;

richiamato l'articolo 47, terzo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia, e ricordato che, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, deve essere accordata un'assistenza legale allorché la mancanza di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso effettivo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la proposta è conforme al principio di attribuzione in quanto si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri in materia di procedura penale, anche in riferimento ai «diritti della persona»;

la proposta, inoltre, non incide in senso negativo su «aspetti fondamentali» dell'ordinamento giuridico nazionale – anche in considerazione della clausola di non regressione di cui all'articolo 7, che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato – e pertanto non sussistono le condizioni per l'attivazione del cosiddetto «freno di emergenza» in base alla procedura delineata dall'articolo 82, paragrafo 3, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 12, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché gli obiettivi perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri. È altresì rispettato il principio di proporzionalità, in quanto la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi individuati;

nel merito, si deve riscontrare che – come evidenziato nella relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012 – l'ordinamento interno appare già conforme ai contenuti della proposta di direttiva, sia in base alle disposizioni contenute negli articoli 74 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (parte terza del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), anche in riferimento al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (articoli 90 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica) e all'ammissione provvisoria al patrocinio (articolo 109 del citato decreto del Presidente della Repubblica), sia in base alle disposizioni contenute nella legge 22 aprile 2005, n. 69, di recepimento della decisione quadro sul mandato di arresto europeo 2002/584/GAI (articoli 9 e 12), e all'articolo 293 del codice di procedura penale;

si rileva infine che le disposizioni della proposta non appaiono, allo stato, introdurre nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, essendo già assicurato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 il patrocinio a spese dello Stato sia per i cittadini sia, nel processo penale, per lo straniero (e quindi anche il cittadino dell'Unione) e per l'apolide residente (articolo 90).





